



Il Garante

Parere n. 9 del 10 ottobre 2017

**Oggetto:** Segnalazione di una studentessa su docente; comunicazione del Garante al Rettore e Prorettore Vicario.

Il presente parere si riferisce alla segnalazione della studentessa ... Omissis ..., iscritta al Corso di Laurea in ... Omissis ... .

Con una mail indirizzata al Garante l'11 settembre scorso la studentessa si lamentava della condotta della professoressa ... Omissis ..., titolare dell'insegnamento di ... Omissis ..., affermando di aver superato il 14 settembre 2016 l'esame in questione.

Però, proseguiva la studentessa ... Omissis ..., la docente a distanza di quasi un anno non aveva ancora verbalizzato l'esame, nonostante le mail inviatele.

La studentessa ... Omissis ... affermava di essersi inutilmente rivolta al Presidente del Corso di Laurea e all'ufficio Helpdesk e di correre il rischio di non potersi laureare nei tempi programmati.

Concludeva con la minaccia di rivolgersi ad un avvocato se, anche attraverso l'intervento del Garante, il problema non fosse stato risolto.

Il comportamento della prof. ... Omissis ... sembrava effettivamente grave in base a queste affermazioni le quali però, sentita la docente e accertati i fatti in modo inequivocabile, sono risultate infondate e assolutamente ingiuste nei confronti della prof. ... Omissis ....

Quest'ultima, interpellata dall'ufficio del Garante, ha chiesto di poter personalmente chiarire la situazione offrendo precisi riscontri documentali alle proprie spiegazioni.



Anzitutto, non è vero che il 14 settembre 2016 ... Omissis ... abbia “superato” l’esame di ... Omissis... Quel giorno infatti la studentessa non presentò – né lo aveva fatto prima, in previsione dell’esame - il portfolio dei lavori eseguiti nel periodo delle lezioni, né il relativo CD/DVD.

L’esame dunque non era completo e non poteva considerarsi superato, al contrario di quanto la studentessa ... Omissis ... ha affermato.

Ecco il solo motivo della mancata verbalizzazione.

Non è tutto. La prof. ... Omissis ... ha concesso altro tempo per la consegna della documentazione necessaria, ed ha inutilmente atteso.

La studentessa afferma di avere indirizzato alla docente alcune mail.

La circostanza è stata verificata attraverso i dati presenti nella piattaforma informatica per le comunicazioni tra docenti e studenti.

Risulta che la studentessa ... Omissis ... ha inviato una mail il 20 aprile 2016, poi un’altra del 30 settembre comunicando che non avrebbe potuto presentarsi all’appuntamento fissato per la consegna del portfolio a causa di un impedimento. Infine, la studentessa si è iscritta all’appello del 6 aprile 2017, ma non si è presentata.

Quindi quasi per un intero anno – dal 30 settembre 2016 all’11 settembre 2017 (data della segnalazione al Garante) - la ... Omissis ... non ha preso nessuna iniziativa per ottenere la verbalizzazione dell’esame. Che del resto avrebbe potuto ottenere solo presentando – con ritardo – il portfolio. Cosa che non ha ancora fatto, come risulta dalle sue stesse mail inviate alla prof. ... Omissis ... dopo la segnalazione al Garante dell’11 settembre scorso.

La prof. ... Omissis ..., inoltre, in questo lungo periodo di tempo ha fissato numerosissime date per il ricevimento degli studenti. La ... Omissis ... non si è mai presentata.



In conclusione, la segnalazione di ... Omissis ... è del tutto infondata. Consapevolmente infondata, per quanto è dato comprendere, perché la studentessa sapeva che senza il portfolio l'esame non poteva essere verbalizzato; sapeva di non aver fatto alcun passo da un anno a questa parte per completare l'esame e ottenere la verbalizzazione, ma nonostante tutto questo ha accusato di colpevoli omissioni la prof. ... Omissis ..., denunciando un presunto danno e minacciando anche il ricorso ad un avvocato.

Alla studentessa ... Omissis ..., con una mail del 19 settembre scorso, l'ufficio del Garante ha chiesto di spiegare i reali motivi della mancata verbalizzazione dell'esame, precisando di aver acquisito la versione dei fatti della prof. ... Omissis ....

Non è pervenuta alcuna risposta.

Il Garante rileva nella condotta della studentessa ... Omissis ... una possibile violazione dell'art. 66 della Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti e delle Studentesse che prevede sanzioni per le segnalazioni false, nonché del Codice Etico nella parte in cui impone a tutti i membri della comunità di Ateneo una condotta leale e rispettosa nei confronti degli altri membri.

Si segnala quanto sopra al Magnifico Rettore e al Prorettore Vicario per le necessarie valutazioni.

Firenze, 10 Ottobre 2017

Il Garante dei diritti  
Dott. Sergio Materia